



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 20.10.2022 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 725 / 2020 RCL promossa con ricorso depositato il 29/04/2020

da

A' H con il patrocinio
dell'av. ZANARELLO EMANUELE

Contro

SANA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 01453290296),
contumace

e

GRUBER GENETTI ANDREAS (C.F. 01332820214), con il patrocinio
dell'av. DAMOLI CLAUDIO e dell'av. CANTONE OSVALDO e Avv.
PANAROTTO CHIARA

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 29.4.2020 H/ Al ha convenuto in giudizio la SANA COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA e la azienda Gruber Genetti Andrea (in seguito indicata come Gruber) esponendo di essere stato assunto a tempo determinato in data 23/03/2016 con mansioni di bracciante agricolo di livello 8° dalla società SANA COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA; che tale contratto, a cui si applicava il C.C.N.L. agricoltura,





aveva avuto una durata sino al 31/01/2017; che successivamente in data 14/04/2017 il ricorrente era stato nuovamente assunto dalla cooperativa convenuta con le medesime mansioni e con un rapporto a termine sino al 28/02/2018; che in data 04/04/2018 il ricorrente era stato assunto dalla cooperativa convenuta con un rapporto di lavoro a termine con scadenza 30/06/2018; di essere stato adibito a mansioni di coltivazione delle piantine di alberi da mila, raccolta di mele, ciliegie e mirtili, piantagione e raccolta del radicchio; che per più di metà della giornata lavorativa il ricorrente si occupava prevalentemente di lavori non attinenti alla raccolta della frutta; che per tutto il rapporto di lavoro era stato utilizzato esclusivamente in un appalto presso le coltivazioni della azienda Gruber; che l'appalto con l'azienda Gruber era cessato nel mese di giugno 2019 in quanto la cooperativa aveva trasferito la propria sede legale a Foligno; di aver svolto orario di lavoro dalle 8 alle 12, con una pausa di un'ora per il pranzo e poi dalle 13 alle 17,30; che egli era stato pagato soltanto per alcune delle ore effettivamente lavorate; che non tutti i prospetti paga erano stati consegnati; che il TFR era stato pagato solo parzialmente.

Ciò premesso il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto al 6° livello del C.C.N.L. applicato e pertanto la condanna del datore di lavoro e della committente in solido al pagamento delle differenze retributive maturate sulla base delle ore effettivamente svolte, del trattamento di fine rapporto e delle differenze a titolo di 13^a. In via subordinata chiedeva il riconoscimento del 7° livello ed in via ulteriormente subordinata chiedeva il mantenimento dell'8° livello e pagamento delle ore non retribuite e del TFR.

Si costituiva in giudizio la azienda Gruber e in via preliminare eccepiva la decadenza dalla possibilità di avvalersi della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del dlgs. n. 276/2003 con riferimento al primo contratto di lavoro





del ricorrente, intercorso dalla data del 23/03/2016 alla data del 31/01/2017. La convenuta sosteneva che nel periodo temporale in questione erano vigenti 2 distinti contratti di appalto sottoscritti tra le società convenute, rispettivamente relativi ai periodi 01/01/2016-31/12/2016 e 01/01/2017-31/12/2017. Poiché il ricorso era stato depositato nel maggio 2020 il ricorrente era decaduto dalla possibilità di avvalersi della responsabilità solidale per gli asseriti crediti relativi al primo contratto di lavoro. La domanda infatti era stata proposta oltre 2 anni dalla cessazione dell'appalto, avvenuta il 31/12/2017. In ogni caso, la parte convenuta eccepiva che le domande dovevano essere limitate ai periodi di effettivo lavoro della cooperativa nei terreni della ditta GRUBER oltre che dei periodi di lavoro contrattualizzato del ricorrente nell'arco temporale 2016-2018 e ulteriormente degli effettivi periodi di lavoro svolte dal ricorrente per l'attività dell'azienda GRUBER in detti periodi di lavoro. La convenuta sosteneva che il ricorrente aveva operato nei terreni propri solo per complessive 42 giornate di lavoro di cui 38 nel corso del primo contratto 23/03/2016-31/01/2017. In ordine alla domanda di riconoscimento di categoria superiore la convenuta GRUBER sosteneva che il committente si trovava nell'oggettiva impossibilità di verificare la correttezza degli inquadramenti assegnati dalla ditta appaltatrice e pertanto l'Art. 29 dlgs. n. 276/03 non poteva essere applicato anche all'ipotesi di pretesi inquadramento superiori. La convenuta comunque esponeva che l'attività oggetto dell'appalto si concentravano in circa 4 mesi e mezzo l'anno, di cui solo in 2 mesi e mezzo si svolgevano le asserite attività che avrebbero potuto dar diritto al superiore inquadramento e cioè quelle relative alla coltivazione delle piantagioni. Ogni caso i capitoli di prova di parte ricorrente non erano idonei a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori.





La cooperativa SANA COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA non si costituiva in giudizio nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso e pertanto veniva dichiarata contumace.

La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive

Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la cooperativa contumace mediante la produzione delle dichiarazioni di assunzione, buste paga, CUD (docc. da 3 a 11 allegati al ricorso).

Le prove testimoniali hanno dimostrato in maniera sufficientemente chiara che il ricorrente ha svolto come dipendente della cooperativa SANA COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA anche lavori diversi da quelli di raccolta, e cioè le attività consistenti nella cura delle piante di melo sui terreni della Gruber. Tuttavia i testimoni hanno anche riferito che non si trattava di attività svolta nelle medesime giornate o comunque in maniera promiscua con quella della raccolta, bensì si trattava di un'attività svolta in via esclusiva e concentrata in un determinato periodo dell'anno, cioè nei mesi di aprile e di maggio.

Teste E. H. : *"nel mese di marzo non abbiamo lavorato e ad aprile abbiamo lavorato sulle piante di melo. Questo lavoro consisteva nel mettere i ferri e la plastica che servivano per far crescere dritte le piantine degli alberi di melo. A maggio facevamo la potatura"*.





Teste N: S: : *la cooperativa aveva un contratto con la Gruber per lo svolgimento di lavori di spollonatura, mettere i sostegni di metallo per le piante piccole, pulizia di erba, non erano previsti trattamenti per le piante perché richiesto il patentino* "l'attività per Gruber si concentrava nel periodo aprile maggio dopo che Gruber aveva completato il trapianto delle piantine"

Teste N: J: "noi facevamo lavori da vivaio, da aprile cominciavamo il lavoro chiamato di sbuttatura delle piantine, cioè rimozione di una parte dei rami, mettere sostegni di plastica o metallo delle piante per farle stare dritte e si lavorava sino al 21 maggio per Gruber poi noi andavamo a lavorare per un'altra azienda denominata ciliegine per la raccolta delle ciliegie

Teste F: S: *la Sana Cooperativa ha fatto per la Gruber attività di spollonatura (pulizia della pianta) delle piante di mele, pulizia dell'erba intorno alle piante e raccolta 1000 (di solito tra agosto e settembre). Nei mesi più freddi gennaio-febbraio la cooperativa non svolgeva attività sui nostri campi se c'era qualcosa da fare provvedevamo noi con i nostri dipendenti*

La teste N: S: ha riferito che il ricorrente, come gli altri soci della cooperativa, lavorava in appalti sia per la Gruber sia per altre aziende in modo da essere occupato per tutto l'anno. Tuttavia, al di fuori delle lavorazioni sulle piante della ditta Gruber nel periodo di aprile e maggio, le altre attività erano integralmente di raccolta di mirtili, ciliegie, radicchio e mele (queste ultime sui campi della Gruber).

Pertanto non vi sono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore di ottavo livello e, in particolare, del profilo dell'operaio "assunto per la raccolta che svolge lavori diversi per almeno il 40% del





giornate lavorative". Nel caso in esame i lavori diversi della raccolta venivano svolti per soli 2 mesi e mezzo all'anno mentre i contratti di lavoro avevano durata di complessivi 25 mesi. Deve quindi essere ritenuto congruo l'inquadramento all'8° livello previsto dai contratti di assunzione individuale .

Le prove testimoniali hanno evidenziato lo svolgimento di un orario sostanzialmente a tempo pieno su sei giorni della settimana

Teste E' H *Cominciavamo alle 7-7,30 e poi facevamo una pausa per il pranzo di durata variabile, una volta un'ora altre volte di mezz'ora, poi finivamo alle 17-17,30. Si lavorava dal lunedì al sabato"*

teste L A

quando c'era caldo iniziavamo alle 6:00 di mattina e finivamo alle 14 anche alle 15 senza pausa solo in un mese all'anno facevamo questo orario, e negli altri mesi cominciavamo alle 7:00 di mattina e poi facevamo pausa di mezz'ora le 12 e poi finivamo alle 17-17,30, lavoravamo tutti giorni anche al sabato per tutto il giorno e qualche volta ma non spesso alla domenica il ricorrente faceva anche lui questi orari.

teste E' A

io ho lavorato con il ricorrente dal 2016, lui faceva il mio stesso lavoro. La mattina iniziavamo alle 6,45 poi alle 12 facevamo una pausa di 30 minuti poi si finiva le 18 anche le 19, lavoravamo sempre il sabato, anche alla domenica ma non tutte le domeniche

Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non sono adeguatamente smentite dalle generiche dichiarazioni dei testi di parte convenuta (peraltro già aventi ruoli di amministrazione e/o coordinamento nella cooperativa convenuta e nella Gruber), che sono incentrate sulla notoria variabilità delle condizioni del tempo nel lavoro agricolo. Peraltro il teste N° J: ha





comunque confermato lo svolgimento regolare del lavoro nella giornata di sabato.

Teste N° 3 : *"non c'erano orari fissi come avviene di solito nei lavori agricoli, dipendeva anche dalle condizioni del tempo dell'umidità e della temperatura. In molti casi bisognava aspettare per la raccolta in base alle condizioni di umidità o temperatura. Se piove non si lavorava. Il caposquadra segnava le presenze le ore di lavoro dei soci della cooperativa.*

Teste N° J: *"gli orari di lavoro erano variabili e dipendevano dalla temperatura e dall'umidità al massimo si lavorava 6 ore perché c'erano dei tempi di attesa per es. perché i mirtilli erano troppo umidi. Con la raccolta delle mele si lavorava al massimo 7 ore anche perché c'erano anche operai di Gruber che lavoravano su altri frutteti della Gruber. Si lavorava anche di sabato. In caso di pioggia non si lavorava. Io segnavo le presenze le ore che facevano i lavoratori e le portavo nel nostro ufficio*

teste F' S' : *la Sana Cooperativa ha fatto per la Gruber attività di spollonatura (pulizia della pianta) delle piante di mele, pulizia dell'erba intorno alle piante e raccolta 1000 (di solito tra agosto e settembre). Nei mesi più freddi gennaio-febbraio la cooperativa non svolgeva attività sui nostri campi se c'era qualcosa da fare provvedevamo noi con i nostri dipendenti*

Le prove testimoniali hanno quindi dimostrato che il ricorrente, come i suoi colleghi soci della cooperativa, lavorava sostanzialmente con orario pieno e quindi si deve tener conto della retribuzione ordinaria indicata come dovuta nei conteggi, non contestati (quanto meno per quanto riguarda il livello 8° cfr. verbale di udienza 20.10.2020) nel loro sviluppo aritmetico e nelle tabelle retributive applicate pari a € 20.598,76 a fronte di un percepito





di € 11.603,28 per una differenza di € 7.995,48. Le differenze titolo di 13^a sono pari a € 2013,79 e quelle a titolo di trattamento di fine rapporto 1.249,42 per un totale di 11.262,07.

La cooperativa, rimasta contumace, non ha dimostrato fatti estintivi del credito dimostrato dalla parte ricorrente e pertanto deve essere condannata a pagare la somma sopra indicata oltre agli interessi ed alla rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Passando alle domande svolte nei confronti della obbligata solidale, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta Gruber

Tale eccezione si fonda sul presupposto di fatto consistente nell'asserita esistenza di 2 distinti contratti di appalto tra la Gruber e la cooperativa convenuta e cioè: un primo contratto di appalto relativo ai periodi 01/01/2016-31/12/2016 e un secondo contratto di appalto dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Secondo la parte convenuta si tratta dei contratti di appalto in vigore nel periodo in cui ha avuto esecuzione il primo contratto di lavoro (dal 23.3.2016 al 31.1.2017)

La parte convenuta valorizza le dichiarazioni della testimone Lunardi la quale dichiarato: *"i contratti di appalto avevano ciascuno durata annuale"*

La convenuta pertanto sostiene che il ricorrente sarebbe decaduto dalla possibilità di far valere la responsabilità solidale con riferimento alle attività svolte sui campi della Gruber. Avendo proposto il ricorso nel maggio 2020 si sarebbe verificata la decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto.

La parte ricorrente, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha replicato all'eccezione di decadenza nelle note difensive. Ha richiamato in particolare la recente pronuncia della Cassazione (n. 7815/2022) la quale ha stabilito il principio secondo il quale: *"In tema di appalto, in ipotesi di*





successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore; il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.

La S.C. ha valorizzato il fatto che il lavoratore non è normalmente a conoscenza degli assetti ed accordi contrattuali intervenuti tra il datore di lavoro ed il committente e quindi il termine di decadenza deve essere ancorato ad un dato fattuale facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia. Peraltro, nel caso di specie, le affermazioni di parte convenuta sull'esistenza di distinti rapporti di appalto non sono neppure supportate da un evidenze documentali. Non esiste infatti prodotto in giudizio il documento contrattuale relativo a tali distinti asseriti rapporti tra la cooperativa e la Gruber.

Ciò posto la Gruber deve ritenersi responsabile in solido nei limiti quantitativi e temporali dell'apporto del lavoratore ricorrente nelle attività svolte da Sana per la convenuta





Dalle prove emerso che sostanzialmente l'impegno del lavoratore ricorrente sui campi della Gruber era sostanzialmente coincidente con quanto riconosciuto dalla parte convenuta (4,5 mesi all'anno) cioè il periodo aprile – maggio, dedicato alla cura e la pulizia delle piante di melo e i mesi di agosto e settembre per la raccolta delle mele.

Non è stata provata lo svolgimento di attività lavorativa per conto di Gruber per quanto riguarda attività di raccolta di prodotti diversi dalle mele e in particolare dei mirtilli. I mirtilli venivano raccolti per conto di altra azienda la Blueberry e non è stata provata l'esistenza di un rapporto di appalto principale tra Gruber e Blueberry e quindi di un subappalto riferito alla cooperativa convenuta.

Nelle note autorizzate, in via subordinata, la parte ricorrente ha riformulato i conteggi nel caso in cui fosse riconosciuta l'adibizione del ricorrente all'appalto Gruber per un periodo di soli 4 mesi e mezzo l'anno. La parte ricorrente ha individuato un valore medio mensile delle differenze retributive dividendo l'importo complessivo a credito del ricorrente per le mensilità complessive (25) dei contratti di lavoro. L'importo unitario mensile viene moltiplicato per le mensilità di lavoro dimostrato come svolto per conto di Gruber (4,5 mesi nel 2016, 4,5 mesi nel 2017, 2 mesi nel 2018) per un complessivo di 11 mensilità. Applicando il criterio utilizzato da parte ricorrente si può ottenere la somma di 4.955,31

11.262,07/	25	=450,48	X11	= 4955,31
------------	----	---------	-----	-----------

La società convenuta Gruber deve essere condannata a pagare a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 29 del dlgs. 276/2003 la somma lorda di € 4.955,31 comprensiva di differenza titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo.





Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (23.663,84). Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di metà. Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto in ricorso la distrazione delle spese in suo favore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna la società convenuta Sana Coop. soc. coop. a pagare al ricorrente la somma di € 11.262,07 di cui € 1.249,42 TFR oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo;
- 2) Condanna la convenuta Gruber Genetti Andreas in via solidale con la Sana Coop. al pagamento delle somme di cui al punto 1) nei limiti dell'importo di € 4.955,31, oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo;
- 3) Liquidava le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente in € 5131 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, le dichiara compensate nella misura di metà e condanna le parti convenute in solido a rifondere la rimanente quota di metà, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario

Verona, 20.10.2022

IL GIUDICE

Antonio Gesumunno

